



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria (CNR-IBBA) con sede a Milano: conferma e sostituzione dell'atto costitutivo

Provvedimento n. 24

LA PRESIDENTE

VISTO il provvedimento ordinamentale del Presidente CNR pro tempore n. 15884 in data 24 maggio 2001, avente per oggetto “Costituzione dell’Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria” con sede a Milano, adottato in attuazione dell’art. 2 del “Regolamento sull’istituzione ed il funzionamento degli Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche” predisposto ai sensi del D. Lgs. n. 19/99, e successive integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)”;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche entrato in vigore in data 1° agosto 2018 emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 in data 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il 25/07/2018;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento della Presidente n. 119 del 10 luglio 2024, entrato in vigore in data 1° agosto 2024;

VISTO il Regolamento di amministrazione contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto della Presidente n. 201 del 23 dicembre 2024, entrato in vigore in data 1° gennaio 2025;

VISTO il Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche di cui al D.P.C.N.R. del 4 maggio 2005, n. 0025035 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTO il provvedimento ordinamentale del Presidente del CNR n. 132 prot. AMMCNT-CNR n. 0079918 in data 28 ottobre 2010 di conferma e sostituzione dell’atto costitutivo dell’Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria con sede a Milano;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 21 gennaio 2025 relativa alla variazione indirizzo della sede secondaria di Lodi dell’Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria (CNR-IBBA) – modifica atto costitutivo;

CONSIDERATO che la succitata delibera dà mandato al Presidente del CNR, con proprio decreto, di modificare l’atto costitutivo dell’Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria (CNR-IBBA);

DECRETA



Articolo 1

Denominazione e sede

1. L'Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria (CNR-IBBA), già operante quale struttura scientifica del CNR, è confermato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari quale Unità organizzativa afferente al Dipartimento di Scienze Bio-agroalimentari.
2. L'Istituto ha sede a Milano, presso l'Area di Ricerca di Milano 1, via Alfonso Corti 12, 20133 Milano.

Articolo 2

Operatività e compiti

1. L'Istituto opera, nell'ambito della programmazione del CNR, con autonomia scientifica, finanziaria e gestionale.
2. L'Istituto costituisce centro di responsabilità ai sensi del Regolamento di contabilità ed opera secondo le disposizioni ivi contenute e secondo gli altri Regolamenti dell'Ente.
3. L'Istituto, nell'ambito del piano triennale di attività, svolge attività di ricerca e ogni altra attività prevista al Capo VI del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, sulle seguenti principali aree tematiche:
 - Identificazione di geni per la caratterizzazione funzionale di animali, piante e microrganismi di interesse agrario e studio della loro localizzazione cromosomica, espressione e funzione fisiologica.
 - Studio dei processi che presiedono alla crescita, alla differenziazione e all'acquisizione-mantenimento delle caratteristiche funzionali, metaboliche e produttive della pianta, anche in relazione all'ambiente esterno ed all'introduzione di modifiche genetiche.
 - Interazioni funzionali tra microrganismi e piante: meccanismi molecolari, effetti sulla biodiversità, valutazione di impatto ambientale.
 - Studio della struttura biologico-riproduttiva, genetica e dell'evoluzione di popolazioni di animali domestici ai fini della conservazione del loro germoplasma attraverso modelli in vivo, in vitro ed in silico.
 - Sviluppo di tecnologie e biotecnologie di interesse agrario ed industriale, includendo le tecniche molecolari per l'ingegnerizzazione di sequenze genetiche atte alla produzione di metaboliti e proteine.
 - Bioinformatica per l'analisi di dati molecolari e quantitativi riferiti alle specie animali, vegetali e microbiche. Sistemi informativi per la ricerca in agricoltura.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Articolo 3

Sedi secondarie

1. L'Istituto può avere sedi secondarie, in sede diversa da quella istituzionale, da costituirsi ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.
2. Il direttore di Istituto, con le modalità previste dall'articolo 12, comma 2, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, può preporre alle sedi secondarie un responsabile delegato alla gestione, scelto fra il personale dipendente.

Articolo 4

Unità di Ricerca presso Terzi

1. L'Istituto può proporre al Dipartimento di afferenza l'istituzione di una Unità di Ricerca presso terzi (U.R.T.).

Articolo 5

Direttore

1. Il Direttore dirige e coordina l'attività dell'Istituto ed è responsabile del suo funzionamento complessivo e dei risultati dell'attività svolta; svolge tutti i compiti attribuitigli dai Regolamenti e dagli altri atti generali dell'Ente.

Articolo 6

Consiglio di Istituto

1. Il Consiglio di Istituto svolge i compiti di cui all'articolo 13 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.
2. Il Consiglio di Istituto è composto:
 - a) dal Direttore, che lo presiede;
 - b) da una rappresentanza elettiva dei ricercatori e tecnologi dell'Istituto fissata in un numero pari a 6 membri.
3. Al Consiglio di Istituto, limitatamente alle materie indicate dalle disposizioni regolamentari, partecipa un rappresentante eletto del personale tecnico-amministrativo.
4. Le procedure elettive dei rappresentanti nel Consiglio sono disciplinate dalle Istruzioni per l'elezione del Consiglio di Istituto.
5. All'esito delle procedure elettorali suddette il Direttore adotta l'atto di costituzione del Consiglio di Istituto.
6. I rappresentanti eletti durano in carica quattro anni.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Articolo 7

Risorse

1. Con il presente provvedimento vengono assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali in dotazione dell'Istituto stesso, come operante ai sensi del previgente quadro normativo e regolamentare.
2. In sede di Piano Triennale e dei suoi aggiornamenti annuali potranno essere modificate le risorse finanziarie, umane e strumentali, assicurate all'Istituto per lo svolgimento delle proprie attività ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.

Articolo 8

Norme finali

1. Oltre alla sede di Milano, l'Istituto è articolato nelle seguenti sedi secondarie:
 - sede secondaria di Pisa, presso Area di Ricerca di Pisa, via Moruzzi 1, 56124 Pisa;
 - sede secondaria di Roma, presso Area di Ricerca di Roma 1, Strada Provinciale 35D, n. 9, 00010 Montelibretti (RM);
 - sede secondaria di Lodi, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze Animali, Università degli Studi di Milano, via dell'Università 6, 26900 Lodi;

Articolo 9

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le norme e gli atti generali del CNR.

LA PRESIDENTE

Prof.ssa Maria Chiara Carrozza